

studierete voi, (*Accennando al banco dei ministri*) o studieranno coloro i quali vi succederanno (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli.

Cardarelli. Ho chiesto di parlare per rispondere a qualche cosa che ha detto, dirigendosi a me, l'onorevole Maffi. Io veramente ho avuta la sventura di non udire nè il principio del suo discorso, nè il principio della risposta sua, quando s'è diretto a me, perchè fatalmente mi trovavo assente dall'Aula. Ma io me ne rimetterò all'onorevole Maffi stesso.

L'onorevole Maffi mi ha fatto l'appunto di averlo frainteso, ed è possibile. Ma io ho parlato a nome dell'igiene, e mi son diretto a lui che mi pare abbia parlato in difesa delle industrie. C'è poi un altro appunto che l'onorevole Maffi ha diretto a me.

Io mi difendo come medico e come igienista, facendo a mia volta un appunto a lui, a lui come rappresentante del lavoro e delle classi operaie.

L'appunto è questo: secondo l'onorevole Maffi io sostengo che uno degli effetti del lavoro dei fanciulli è quello di indebolire le loro forze.

E intorno a questo non c'è niente da dire; vi sono tutte le statistiche che dimostrano come le nazioni che hanno maggiormente progredito nelle industrie, siano quelle che hanno maggiore infralimento nella costituzione dei fanciulli, e dove maggiore è la mortalità nei fanciulli stessi. Aggiungerò, anzi, che in una nazione che non voglio nominare questa mortalità è salita dal 12 al 14 per cento col progredire del lavoro.

Ora con quest'aumento di mortalità, con questo indebolirsi delle forze fisiche dei fanciulli, con queste infermità che colpiscono l'ottanta per cento degli operai negli stabilimenti industriali, potete voi supporre che la gioventù arrivi in condizioni sane all'età in cui deve prestare l'opera sua alla nazione?

Ma, onorevole Maffi se vogliamo parlare della pellagra io convengo che anche questa, ed assai più di ogni altra cagione, affralisce le forze dell'operaio. Ed io, quando l'occasione si presenti, dirò all'onorevole ministro di pubblica istruzione anche quanto danno derivi alla robustezza dei nostri giovinetti studenti nelle scuole secondarie dal lavoro intellettuale eccessivo.

Ecco tutto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io dirò due sole parole nell'intento di rendere più efficace questo disegno di legge.

Io non credo che le osservazioni che sono state

fatte dai vari oratori, possano trovare la loro soddisfazione nelle disposizioni di un regolamento, il quale ha l'ufficio di mandare ad effetto la legge, e non d'interpretarla od accrescerla, per modo che quando si entra in un ordine di idee diverso dalle esplicite disposizioni della legge, io credo che convenga questa legge modificare, o farne un'altra.

A mio avviso, con questo disegno di legge, abbiamo fatto un passo indietro (mi perdoni il mio onorevole amico Grimaldi) dappoichè il disegno di legge presentato dall'onorevole Castagnola nel 1874, e del quale, se non erro, fu anche relatore lo stesso onorevole Luzzatti, aveva disposizioni molto più tutelatrici del solo capitale che possiedono gli operai: la salute.

Infatti, in quel disegno di legge era stabilito un giorno di riposo per ogni settimana conformemente ai desideri ora manifestati dall'onorevole Trompeo; era stabilito il *maximum* delle ore di lavoro a sei, mentre noi lo portiamo a otto; c'erano tante altre disposizioni che sarebbe inutile rammentare tutte. Di alcune di esse, però, non posso a meno di far menzione alla Camera, imperocchè quel disegno di legge del Castagnola, pare a me che avrebbe dovuto essere il modello su cui questo che discutiamo doveva essere foggiato.

Quel disegno di legge, vietava di far lavorare i fanciulli minori di anni 12 negli scavi sotterranei delle miniere, e quelli minori di anni 10 nelle lavorazioni esterne; invece noi lo vietiamo solamente per i minori d'anni 10.

In quello si stabiliva la durata delle ore di lavoro secondo l'età: sei per i fanciulli al disotto degli anni 16; otto per quelli da 16 a 18; invece, in questo, la durata del lavoro è stabilita in otto ore senza distinzione di età.

Ma, a prescindere da tutte queste osservazioni, io credo che il valore di una legge dipenda dalla sua sanzione, e dal modo di eseguirla.

Quale è la sanzione che si dà in questo disegno di legge a colui che violerà le disposizioni della legge stessa?

« Chiunque contravverrà al disposto della presente legge incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro; se vi sarà recidiva la multa potrà essere estesa al doppio di detta somma. »

Prima di tutto faccio osservare, che la pena pecuniaria, quando si mantenga nel limite di 50 lire, non si chiama multa, ma col nome speciale di *ammenda*; oltre le cinquanta lire comincia la multa.

Ma pure sorvolando su questa che dirò viola-